

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 34<sup>o</sup> RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1989

**Presidenza del Presidente ELIA**

### INDICE

#### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Nuove disposizioni per i servizi di mensa  
delle forze di polizia di cui all'articolo 16  
della legge 1<sup>o</sup> aprile 1981, n. 121» (1651),  
approvato dalla Camera dei deputati  
(**Discussione e approvazione**)

PRESIDENTE .....	<i>Pag.</i> 2, 3, 4 e <i>passim</i>
FRANCHI (PCI) .....	3
GUIZZI (PSI) .....	5
MAZZOLA (DC), <i>relatore alla Commissione</i> ..	2
MURMURA (DC) .....	5
SPINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> ..	3

*I lavori hanno inizio alle ore 10,15.*

**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121» (1651), approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Mazzola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**MAZZOLA, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è stato approvato dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 15 marzo 1989 ed è stato trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 marzo 1989. Su questo provvedimento la 6<sup>a</sup> e la 4<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole.

Il disegno di legge introduce alcune innovazioni per i servizi di mensa delle forze di polizia. In particolare è stata prevista la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della polizia di Stato che si trovi in alcune situazioni particolari di impiego ed ambientali: 1) per il personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico; 2) per il personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a trattenersi sul luogo di servizio o che non può allontanarsene; 3) per il personale impiegato in servizi di istituto in località che presentino situazioni di disagio; 4) per il personale collettivamente alloggiato in caserma. In questi casi, qualora sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza, che prevede la possibilità di convenzioni con altre amministrazioni o enti pubblici dello Stato, appalti o la stipula di convenzioni con esercizi privati. Comunque viene stabilito che anche in questo caso l'onere a carico dell'amministrazione non può eccedere il doppio del controvalore della razione viveri prevista.

L'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame estende queste disposizioni anche agli altri Corpi di polizia, cioè al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza nonché ai servizi di custodia delle carceri e alla Guardia forestale, in relazione alle condizioni di impiego e ambientali. Infine con questo articolo viene

data sanatoria per la gestione delle mense obbligatorie di servizio operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli enti, i comandi e i reparti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Onorevoli colleghi, il provvedimento è stato approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento. Credo che in questa sede lo si possa approvare celermemente, senza introdurre modifiche, in quanto esso si riferisce ad un servizio molto atteso dalle forze di polizia, che occorre realizzare in tempi brevi, definendo una situazione che si è sviluppata sulla base di disposizioni diverse e abborracciate, a cui oggi viene data una collocazione più organica.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Mazzola per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCHI. Signor Presidente, nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati il Gruppo parlamentare che rappresento ha mosso alcuni rilievi al disegno di legge oggi al nostro esame ed ha presentato due emendamenti, informati a criteri di rigore e di severità, all'articolo 1 e all'articolo 2 che sono stati approvati.

Per questi motivi, ed anche perchè dall'approvazione del provvedimento non deriva alcun aggravio per l'erario, dovendosi contenere gli interventi nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di bilancio, annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, intervengo brevemente soltanto per dare un chiarimento, anche perchè la relazione del senatore Mazzola è stata molto esauriente. Inoltre, proprio poco fa, il senatore Franchi ha già ricordato la condizione che ha posto la Commissione bilancio della Camera dei deputati: contenersi nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio.

Onorevoli senatori, tale provvedimento si è reso necessario perchè nella legge di bilancio per il 1989 non è stata prevista, come nel passato, la possibilità per i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze di costituire mense obbligatorie per il personale in particolari situazioni di impiego o di disagio ambientale. Questa situazione è andata finora avanti con provvedimenti provvisori e precari che, come tali, hanno messo in evidenza la necessità di disciplinare in modo omogeneo questa materia. Poichè tale esigenza si poneva sia per il personale della Polizia di Stato sia per le altre forze di polizia, è stato presentato questo disegno di legge che credo dia un fondamento giuridico solido alla soluzione di un problema molto avvertito da parte del personale che si trova in particolari situazioni di impiego o di disagio ambientale. Il Ministro dell'interno ha preso l'iniziativa di scrivere al Presidente del Senato per sollecitare un tempestivo *iter* parlamentare. Ringraziando tutti coloro che concorreranno ad una rapida conclusione dell'*iter* di questo

provvedimento, mi auguro che venga approvato; con questo disegno di legge si vuole dare certezza in una materia che riguarda un personale particolarmente impegnato: quello delle forze di polizia.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, il Ministro dell'interno è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trova nelle seguenti particolari situazioni di impiego e ambientali:

- a) personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio;
- b) personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;
- c) personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale;
- d) personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego.

2. Per le mense costituite nelle situazioni di impiego e ambientali di cui al comma 1, si applica il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

**È approvato.**

Art. 2.

1. Qualora presso l'organismo interessato o presso altro ufficio o reparto della Polizia di Stato della stessa sede sia impossibile assicurare, direttamente o mediante appalti, il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, nelle situazioni di impiego e ambientali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di bilancio, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e successive modificazioni.

2. Nel caso previsto dalla lettera b) dell'articolo 1, allorchè si provvede ricorrendo ad esercizi privati, l'onere a carico dell'Ammini-

strazione non può eccedere il doppio del controvalore della razione viveri, nonché delle integrazioni vitto e dei generi di conforto, di cui alle tabelle annesse agli stati di previsione del Ministero della difesa.

**È approvato.**

Art. 3.

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1<sup>o</sup> aprile 1981, n. 121, che si trovi nelle condizioni di impiego e ambientali di cui all'articolo 1. I relativi provvedimenti sono adottati dai Ministri interessati, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa.

2. È data sanatoria per le gestioni, ivi compreso il relativo trattamento alimentare, delle mense obbligatorie di servizio operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso enti, comandi e reparti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in particolari situazioni di impiego e ambientali diverse da quelle previste dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.

**È approvato.**

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

**GUIZZI.** Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Gruppo parlamentare che rappresento, annuncio il nostro voto favorevole.

**MURMURA.** Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo parlamentare democratico cristiano.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 10,35.*